



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PAT/RFS040-30/11/2016-0642958

TRENTO

Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione

Via G. B. Trener, 3 (Tre Torri) – 38121 Trento
+39 0461 494786
+39 0461 494747
serv.iacc@provincia.tn.it
serv.commcoop@pec.provincia.tn.it
serv.industria-artigianato@pec.provincia.tn.it

Ai Comuni della
Provincia di Trento
LORO SEDI

Alle
Comunità di Valle
LORO SEDI

Al Consiglio delle
Autonomie locali
Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO

Al Consorzio Comuni Trentini
Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO

Alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
Via Calepina, 13
38122 TRENTO

All'Unione delle imprese, delle attività
professionali e del lavoro autonomo –
Confcommercio – Imprese per l'Italia
Trentino
Via Solteri, 78
38121 TRENTO

Alla Confesercenti del Trentino
Via E. Maccani, 207
38121 TRENTO

Alla Federazione Trentina
della Cooperazione
Via Segantini, 10
38122 TRENTO

Provincia autonoma di Trento

Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • P +39 0461 495111 • C.F. e P.IVA 00337460224



Trento, 30 luglio 2016

Prot. n.: S040/2016/642958/114.3

Oggetto: *adozione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1165 del 8 luglio 2016 – mercati riservati alla vendita di prodotti agricoli.*

La Giunta Provinciale, nella seduta del 8 luglio u.s., ha approvato la deliberazione n. 1165 con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l'istituzione e l'autorizzazione, da parte dei comuni, di mercati riservati alla vendita di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17.

Con la presente deliberazione si è data attuazione all'articolo 17 della legge provinciale sul commercio 2010 (L.p. 30 luglio 2010, n. 17), il quale prevede che "per promuovere la costituzione e lo sviluppo di mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli la Giunta provinciale con deliberazione stabilisce i criteri e le modalità ai quali i comuni si attengono per l'istituzione e l'autorizzazione di questi mercati".

Con determinazione dirigenziale n. 399 del 19 ottobre 2016, dopo aver acquisito in data 21 settembre 2016 il parere del Consorzio dei Comuni Trentini, sono stati approvati i moduli per la domanda di autorizzazione allo svolgimento del mercato riservato alla vendita di prodotti agricoli e per la comunicazione di avvenuta sostituzione di un imprenditore partecipante al mercato agricolo.

Come da richiesta del Consorzio dei Comuni trentini formulata con nota prot. n. 598545 del 11 novembre 2016, l'obbligo di pubblicazione dei moduli tramite lo Sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) è stato attualmente sospeso con nota a firma del Presidente della Provincia prot. n. 641092 del 29 novembre 2016.

La disciplina di cui ai criteri sopraindicati si applica ai mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli realizzata nella medesima area o nel medesimo locale da almeno due imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dai criteri. Rimane pertanto esclusa dall'ambito di applicazione la vendita diretta di prodotti agricoli realizzata nell'ambito di mercati su aree pubbliche, mercati tipici oppure sagre, fiere o manifestazioni di cui all'articolo 20 bis della legge provinciale sul commercio 2010.

A seguito dell'approvazione della sopraindicata deliberazione, i comuni potranno:

1) istituire i mercati agricoli affidandoli in gestione ad una o più associazioni di produttori o di categoria, mediante idonee procedure di evidenza pubblica (soggetto gestore del mercato);

2) autorizzare l'organizzazione dei mercati agricoli su richiesta di imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori o di categoria (soggetto organizzatore del mercato).

I mercati possono essere istituiti o autorizzati sia su area pubblica o in locale pubblico, che su aree e locali di proprietà privata aperti al pubblico, previo assenso del proprietario.



A tutela della valorizzazione dei prodotti locali e della filiera corta, sono ammesse a partecipare ai mercati agricoli (istituiti o autorizzati) le imprese agricole ubicate nell'ambito territoriale della provincia o delle province limitrofe e che vendano di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'articolo 2135 c.c. E' tuttavia fatta salva l'eccezione di consentire la partecipazione occasionale alle imprese agricole presenti sul territorio nazionale, pur entro il limite massimo del 10% delle presenze complessive annuali in quel mercato (art. 4, comma 1, lettera i) e articolo 5, comma 1). Rimane inoltre obbligatorio per le imprese partecipanti al mercato il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 4, comma 6, del D.lgs. 228/2001, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di etichettatura degli alimenti.

Qualora un comune intenda istituire un mercato agricolo, lo stesso deve individuare con proprio disciplinare il luogo, la frequenza, gli orari di apertura del mercato, i prodotti ammessi alla vendita, il numero di posteggi disponibili, i criteri da applicarsi per la selezione del soggetto gestore del mercato (ispirati ai principi di parità di accesso, trasparenza e non discriminazione) ed i criteri cui il comune medesimo (ovvero il soggetto gestore) debba attenersi nella selezione delle imprese agricole partecipanti al mercato. In particolare, questi ultimi devono essere fondati sul rispetto dei principi di parità di accesso, trasparenza e non discriminazione e di una serie di parametri elencati nei criteri all'articolo 4, comma 1, lettera e), che dovranno essere declinati dal comune (anche attraverso l'attribuzione di specifici punteggi) al fine di garantire la qualità dell'offerta, la tipicità e la provenienza dei prodotti. Il Comune dovrà inoltre definire gli obblighi in capo al soggetto gestore e alle imprese partecipanti al mercato, le modalità di controllo sul rispetto dei parametri fissati, le sanzioni in capo al soggetto gestore e alle imprese partecipanti al mercato e le modalità attraverso le quali garantire la partecipazione occasionale delle imprese presenti sul territorio nazionale.

Qualora, invece, un comune riceva una richiesta di autorizzazione all'organizzazione di un mercato agricolo, mediante la presentazione dell'apposita modulistica con la quale il soggetto organizzatore documenti l'avvenuta selezione delle imprese agricole partecipanti al mercato nel rispetto dei medesimi parametri operanti nell'ipotesi dell'istituzione del mercato agricolo, è tenuto ad esaminare la domanda e la documentazione pervenuta, valutandone l'accogliibilità anche in considerazione di una serie di parametri elencati all'articolo 5, comma 3, che attengono alla viabilità, all'igiene pubblica o ai divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana.

Se l'area di svolgimento del mercato è pubblica, la domanda deve essere adeguatamente pubblicizzata al fine di consentire a chiunque di presentare eventuali osservazioni. Il comune, inoltre può sempre decidere di istituire un mercato agricolo, anziché dar corso alla procedura autorizzatoria.

Il comune interessato provvederà infine ad accogliere o rigettare la domanda pervenuta. Qualora il comune non provveda nel termine di 60 giorni, l'istanza di autorizzazione (se regolare e completa) si intende accolta.

Rimane comunque in capo al comune la definizione di obblighi, controlli e sanzioni in capo al soggetto organizzatore ed alle imprese partecipanti al mercato.

Nell'ipotesi in cui (sia nel mercato istituito dal comune che in quello autorizzato) sia necessario sostituire, per qualsiasi ragione un'impresa agricola partecipante, andranno in ogni caso rispettati modalità e parametri di selezione definiti dai criteri. Il soggetto gestore/organizzatore del mercato che abbia effettuato la sostituzione deve darne tempestiva comunicazione al comune utilizzando la modulistica appositamente predisposta con la quale sia



documentato il possesso dei requisiti di partecipazione al mercato da parte dell'impresa partecipante al medesimo, nonché il rispetto dei requisiti e modalità di selezione.

Gli obblighi e le sanzioni nei confronti del soggetto organizzatore/gestore del mercato e delle imprese partecipanti al medesimo sono definiti dal comune con proprio provvedimento e, nell'ipotesi di mercato autorizzato dal comune, anche dal soggetto organizzatore con il disciplinare di funzionamento del mercato. Il comune può prevedere la sospensione o, nei casi più gravi, l'esclusione dal mercato delle imprese agricole inadempienti. L'autorizzazione all'allestimento del mercato è revocata nell'ipotesi di accertamento di ripetute violazioni attribuibili sia al soggetto organizzatore sia ai singoli partecipanti e tollerate dal soggetto organizzatore concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione, dei requisiti igienico-sanitari e delle disposizioni adottate dal comune e dal soggetto organizzatore nel disciplinare di funzionamento del mercato. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge provinciale sul commercio 2010 (articoli 53, comma 1 e 58, comma 1, primo periodo), oltre all'applicazione delle specifiche sanzioni previste dalle normative di settore.

Si precisa, infine, che i criteri in esame trovano applicazione per i mercati agricoli istituiti o autorizzati successivamente alla data di approvazione della deliberazione n. 1165/2016.

La presente circolare, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1165 del 8 luglio 2016 (con il relativo allegato) e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito di questo Servizio, all'indirizzo www.commercio.provincia.tn.it alla voce "attività commerciale" – "normativa".

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si inviano i più cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Franca Dalvit -

FC